

2° dipartimento

Zurigo, 5 febbraio 2026

La presente è una traduzione del testo originale tedesco. Fa fede ed è vincolante soltanto la versione originale tedesca.

Condizioni SLE relative alle garanzie per l'LFT

1. Introduzione

1.1. Scopo e oggetto

Le presenti Condizioni SLE relative alle garanzie per l'LFT («**Condizioni LFT**») stabiliscono i requisiti posti alle garanzie ammesse per l'ottenimento di liquidità a fronte di titoli (LFT) nel quadro dello schema di liquidità esteso (SLE). Esse sono parte integrante del Contratto di pegno SLE che deve essere stipulato fra la datrice di pegno e la creditrice pignorataria per la copertura dei crediti (crediti garantiti).

1.2. Campo di applicazione

Le presenti Condizioni LFT si applicano alla costituzione di garanzie da parte delle banche partecipanti allo SLE che hanno effettuato i lavori preparatori per l'ottenimento di liquidità a fronte di titoli (LFT).

Esse disciplinano in particolare i requisiti posti ai titoli ammessi e i presupposti operativi per il loro utilizzo a garanzia dei crediti della creditrice pignorataria nel quadro dello SLE.

Le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni LFT vengono implementate dalla creditrice pignorataria nella «collateral schedule», consultabile dalla datrice di pegno nei sistemi di SIX SIS SA. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni LFT e la collateral schedule prevale quest'ultima.

1.3. Termini e definizioni

I termini utilizzati nelle presenti Condizioni LFT hanno il significato assegnato loro nel glossario alla fine delle stesse (cfr. punto 3) o nel Contratto di pegno SLE.

2. Garanzie ammesse

2.1. Aspetti generali

Per la concessione di liquidità a fronte di titoli la creditrice pignorantia accetta solo garanzie che soddisfano i requisiti descritti nelle seguenti disposizioni.

2.2. Presupposti operativi

Affinché in ambito LFT i titoli possano essere utilizzati come garanzia, questi devono poter essere consegnati a SIX SIS SA o essere custoditi presso la stessa. La costituzione delle garanzie avviene tramite il sistema di gestione tripartita delle garanzie (triparty collateral management, TCM) di SIX SIS SA.

2.3. Titoli ammessi

2.3.1. Aspetti generali

La creditrice pignorantia accetta titoli di debito e titoli azionari in franchi svizzeri e nelle valute estere indicate rispettivamente nelle tabelle 1 e 2 per i quali è disponibile un prezzo di mercato corrente. Non sono ammessi investimenti indiretti come fondi negoziati in borsa (exchange traded funds) e altri investimenti collettivi di capitale.

Parimenti, non sono ammessi i titoli propri. I titoli propri comprendono (i) i titoli propri della datrice di pegno, (ii) i titoli propri di un emittente che detiene una partecipazione determinante nella datrice di pegno o nel quale la datrice di pegno detiene una partecipazione determinante, e (iii) i titoli propri di un emittente nel quale una partecipazione determinante è detenuta dallo stesso soggetto che detiene una partecipazione determinante nella datrice di pegno. Ai fini della presente disposizione, per «partecipazione determinante» si intende una partecipazione diretta o indiretta pari almeno al 20% del capitale o dei diritti di voto. Le esclusioni di cui alle lettere (ii) e (iii) non si applicano alle asset backed securities (cfr. punto 2.3.2), né ai titoli della Confederazione svizzera, né a quelli della Banca di Obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri SA e della Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie SA.

I titoli devono essere di esclusiva proprietà giuridica ed economica della datrice di pegno e non possono essere gravati da diritti di terzi. La datrice di pegno deve avere pieno diritto di disporre dei titoli e la costituzione in pegno deve poter essere per essa vincolante e opponibile nei suoi confronti.

2.3.2. Titoli di debito

I titoli di debito comprendono le obbligazioni di emittenti pubblici e privati, in particolare anche covered bond (obbligazioni garantite) e asset backed securities (titoli garantiti da

attività). Non sono invece ammesse obbligazioni convertibili, certificati di dividendo e prodotti strutturati.

L'emittente di un'obbligazione e la relativa società capogruppo non possono essere banche svizzere. L'esclusione non si applica alle obbligazioni emesse dalla Banca di Obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri SA e dalla Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie SA.

Le obbligazioni devono presentare un rating di emissione pari almeno a BBB- (investment grade). Vengono considerati i rating utilizzati da SIX SIS SA delle agenzie Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Per i titoli di Stato è determinante il rating dell'emittente. Gli asset backed securities (ABS) devono presentare un rating di emissione pari ad AAA. In ogni caso il rating rilevante è il secondo in ordine di qualità. Se è disponibile un solo rating, è questo ad essere utilizzato.

Sono parimenti ammessi i titoli di debito che figurano nell'Elenco dei titoli stanziabili secondo la Nota sui titoli stanziabili nelle operazioni pronti contro termine della BNS.

2.3.3. Titoli azionari

Le azioni devono essere incluse nell'indice MSCI World. Non sono ammesse azioni di banche svizzere.

2.4. Calcolo del valore di liquidità

Il valore di liquidità di un titolo, determinante per stabilire il valore che può essere computato come garanzia, risulta dal valore di mercato di cui al punto 2.5 dedotto lo scarto di garanzia («haircut») applicabile secondo le tabelle di cui al punto 2.6.

2.5. Valutazione

SIX SIS SA valuta al valore di mercato i titoli impiegati come garanzia conformemente al Contratto di pegno SLE almeno due volte al giorno per ogni giorno lavorativo bancario.

2.6. Scarti di garanzia («haircut»)

Lo scarto di garanzia minimo per tutti i titoli è pari al 10%. Questo è applicabile, quando gli scarti considerati cumulativamente sono inferiori al 10%. Se invece gli scarti sono cumulativamente superiori o uguali al 10%, lo scarto di garanzia minimo non si applica (nessun effetto cumulativo).

Per i titoli di debito, lo scarto complessivo risulta cumulativamente dalle riduzioni per la denominazione valutaria, la durata residua e la qualità creditizia. Per le azioni lo scarto complessivo è dato dalla riduzione per la denominazione valutaria più una riduzione base del 20%.

Tabella 1: scarti di garanzia per i titoli di debito

Valuta		Durata residua		Rating		
Riduzione		Riduzione		Obbligazioni	ABS, Agency MBS	
				Riduzione	Riduzione	
CHF	0%	<1 anno	1%	AAA	0%	5%
DKK	8%	1-5 anni	3%	AA	1%	
EUR	8%	>5 anni	7%	A	3%	
SGD	8%			BBB	5%	
CAD	11%					
HKD	11%					
JPY	11%					
KRW	11%					
SEK	11%					
USD	11%					
AUD	15%					
GBP	15%					
NOK	15%					
NZD	15%					

Tabella 2: scarti di garanzia per i titoli azionari

Valuta		Azioni	
Riduzione		Riduzione	
CHF	0%	base	20%
DKK	5%		
EUR	5%		
SGD	5%		
CAD	7%		
HKD	7%		
ILS	7%		
JPY	7%		
SEK	7%		
USD	7%		
AUD	9%		
GBP	9%		
NOK	9%		
NZD	9%		

3. Glossario

Accordo di credito quadro SLE: l'accordo di credito quadro per lo schema di liquidità esteso (SLE) stipulato dalla datrice di pegno con la creditrice pignorataria.

Collateral schedule: la collateral schedule depositata elettronicamente nei sistemi di SIX SIS SA.

Condizioni LFT: ha il significato indicato al punto 1.1.

Contratto di pegno SLE: il Contratto di pegno «Liquidità a fronte di titoli (LFT)», concluso dalla datrice di pegno con la creditrice pignorataria.

Giorno lavorativo bancario: ciascun giorno, ad esclusione di sabati, domeniche e giorni festivi, secondo la regolamentazione della data di valuta valida per il sistema SIC.

4. Modifiche

La creditrice pignorataria può modificare in ogni momento le presenti Condizioni LFT secondo la regolamentazione dettagliata concordata fra le parti nella Dichiarazione di partecipazione SLE. Tali adeguamenti vengono comunicati alla datrice di pegno per iscritto (tramite e-mail o in un'altra modalità adeguata).